

V.G. RG 20253/2016

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione fallimentare

Il giudice delegato

letta la domanda presentata da ~~XXXXXXXXXX~~ in liquidazione, in data 19.12.2016, per l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art.14 ter L. 3/2012 con conseguente nomina del liquidatore, rilevato

- che la Società è iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese di Roma in qualità di start-up innovativa;
- che la Società non è soggetta alle procedure concorsuali previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e nei precedenti cinque anni non ha fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27 gennaio 2012, n. 3;
- che la società ha allegato la documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, Legge n. 3/2012, ovvero:
 - l'elenco dei creditori e delle somme dovute;
 - la lista di tutti i beni ;
 - l'elenco degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
 - le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - una relazione particolareggiata redatta dall'Organismo di Composizione della crisi;
- che dalla predetta relazione si evince:
 - che la società ~~XXXXX~~ Srl in liquidazione si trova in una situazione di sovra indebitamente ex art. 6, comma 2 lett. A), L. n. 3/212, ossia in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";
 - che la società non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n. 3/212;

- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni
- che la relazione dell'OCC è completa e contiene elementi utili in relazione all'istituto dei cui all'art 14 terdecies;
 - che non si ravvisano le condizioni di inammissibilità previsti dall'art 7 comma 2 della l. 3/2012;
 - che si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta.

Pqm

Dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di ~~XXXXXX~~ SRL in liquidazione ex 14 ter L. 3/2012.

Nomina liquidatore il dott. Carlo Carbone;

dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazioni sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore,

ordina l'annotazione nel registro delle imprese;

ordina la pubblicazione del decreto nella sola parte dispositiva e per una sola volta su "il Messaggero";

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione.

Si comunichi al debitore e al liquidatore.

Roma, 16.1.2017



Il giudice delegato
Dott. Angela Coluccio

